



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decreto Sanzionatorio

Emesso ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 38S/2016 a carico di Filippo Amelio

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 15 luglio 2016, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Paolo Santi, in relazione a quanto avvenuto in occasione del primo giro del Campionato Nazionale Pulcini disputato presso il Golf Club Asiago nei giorni 6-7 e d 8 Luglio, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore, Filippo Amelio, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per infrazione alla regola 6-6/d a seguito di autodenuncia del giocatore stesso dopo essersi accorto che il risultato della buca 9 indicato sullo score era di due colpi inferiore a quanto effettivamente conseguito.

C) In data 22 luglio, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 3.8.2016 il sottoscritto Giudice Nazionale, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione con il quale fissava la data dell'udienza al 23 settembre 2016 e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione;

E) nel citato provvedimento, il Giudice avvertiva Filippo Amelio della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 44 n. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia;

F) con comunicazione via email, il sig. Ernesto Amelio, padre di Filippo, richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo a Filippo Amelio, ai sensi dell'art. 14 n. 1 del Regolamento di Giustizia, la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità

Milano 4.8.2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)

